




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il mio ex non mi versa il mantenimento: posso denunciarlo?

Autore: Redazione | 19/03/2017



Il mio ex, che risiede e lavora all'estero, non mi paga il mantenimento. Ho provato a pignorargli lo stipendio, i c/c in Italia ma nulla. Come posso fare?

La lettrice non ha ancora azionato, a suo favore, la tutela penale che, generalmente, costituisce un forte stimolo all'ottemperamento dei **doveri familiari** nei confronti del soggetto inadempiente (il suo ex), proprio per via delle ripercussioni personali che un eventuale procedimento penale ha sul condannato (sin già dalla fase del procedimento). A tal proposito, la lettrice potrà andare presso la Stazione dei Carabinieri o presso la Procura della Repubblica, situata all'interno del tribunale della sua città, per querelare il suo ex del reato di **violazione degli obblighi di assistenza familiare**. Tale reato, infatti, scatta - tra le altre ipotesi - in caso di mancato versamento dei **mezzi di sussistenza** ai familiari che si trovino in stato di bisogno. Affinché il mancato mantenimento possa considerarsi un reato occorre che siano venuti a mancare ai familiari i cosiddetti mezzi di sussistenza. Con questa espressione si intende tutto ciò che è necessario per soddisfare le esigenze di vita primarie (abitazione, cibo, vestiario, ecc...). Pertanto la responsabilità penale non è legata in modo automatico al mancato versamento del mantenimento, ma dipende esclusivamente dal verificarsi di uno **stato di bisogno** dell'avente diritto. Se, ad esempio, l'assegno di mantenimento, stabilito dal giudice, sia dovuto al solo scopo di far mantenere un tenore di vita agiato al coniuge che abbia già una propria autonomia di reddito, in caso di mancato versamento dell'assegno quest'ultimo non si troverà in uno stato di bisogno e, quindi, non scatterà il reato (si pensi, ad esempio, al caso di un marito con una attività imprenditoriale consolidata e di una moglie insegnante).

Da quanto la lettrice scrive, al momento non è in possesso di lavoro, reddito o immobili: pertanto la sua condizione consiglia di sporgere querela.

Perché, poi, vi sia una responsabilità penale dell'imputato, è necessario che egli abbia avuto un comportamento volontario (cosiddetto "doloso"), ossia basato sulla intenzione libera e cosciente di far mancare i mezzi di sussistenza al proprio familiare. Qualora invece l'imputato assuma, a propria difesa, l'assenza di redditi, il giudice dovrà verificare se lo stato di indigenza dell'imputato sia reale o anche solo indotto allo scopo di sottrarsi all'obbligo del mantenimento. Nel qual caso, le indagini tributarie riveleranno l'eventuale presenza di redditi occultati (come, per esempio, la sussistenza di un rapporto di lavoro all'estero). Questo, tuttavia, non esclude la possibilità di punire la violazione dell'obbligo anche nel caso in cui venga provato che l'imputato abbia previsto che, a seguito del suo comportamento (ad esempio le dimissioni), avrebbe provocato lo stato di bisogno degli aventi diritto e, tuttavia, ne abbia accettato il rischio (si parla in tal caso di dolo

eventuale). La pena prevista per queste ipotesi di reato è quella della reclusione fino ad un anno e la multa da 103euro ad 1.032 euro.

Nel corso del giudizio penale, la lettrice potrà costituirsi parte civile per ottenere la condanna al risarcimento del danno. Non in ultimo, potrà eventualmente richiedere all'ufficiale giudiziario di interrogare l'**anagrafe tributaria** o altre banche dati pubbliche per individuare eventuali beni pignorabili o l'esistenza di redditi che a lei non noti. Si tratta, in genere, di informazioni molto utili che possono far risalire ad eventuali beni da pignorare. Sarà, a tal fine, necessario promuovere un nuovo pignoramento proprio per poter chiedere, all'ufficiale giudiziario, all'esito del pignoramento stesso, di interrogare l'anagrafe tributaria. L'interrogazione ad opera dell'ufficiale giudiziario dell'anagrafe tributaria può avvenire sulla base dei seguenti presupposti:

- istanza del creditore contenente le generalità complete degli esecutati;
- esibizione del titolo esecutivo (la sentenza, nel caso della lettrice);
- verbali di pignoramento negativi, insufficienti per garantire il creditore procedente o che siano divenuti insufficienti a seguito di intervento di altri creditori.

Da un punto di vista operativo, per quanto concerne la ricerca delle informazioni patrimoniali, l'ufficiale giudiziario può procedere ad interpello diretto, nell'ambito del circondario di appartenenza, con accesso presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, nonché può farne richiesta scritta a mezzo del servizio postale.

Per quanto concerne l'individuazione delle altre banche dati pubbliche, va osservato che il legislatore ha evitato di inserire un elenco tassativo delle stesse, ma ha utilizzato una formula "aperta" in grado di comprendere qualsiasi banca dati. Dunque, per "banche dati pubbliche" deve intendersi qualsiasi banca dati formata e detenuta o gestita dalle pubbliche amministrazioni. Non solo le banche dati liberamente e direttamente accessibili dal pubblico, ma anche quelle accessibili da parte di altre pubbliche amministrazioni.